



DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE I FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOOLICHE DA PARTE DI MINORI DI 16 ANNI, DI PERSONE IN STATO DI MANIFESTA UBRIACHEZZA E DI INFERMI DI MENTE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE sono stati segnalati alcuni casi di somministrazione e abuso di sostanze alcoliche a minorenni, persone con disabilità psichiche e persone già in stato di ebbrezza e che tale pratica – oltre a determinare effetti gravissimi sulla salute dei consumatori – induce un forte clima di preoccupazione nei cittadini, la cui incolumità e sicurezza sono messe in pericolo dagli atti di vandalismo e dai comportamenti incivili di tali soggetti sotto l'effetto dell'alcool;

VISTO l'art. 689 c.p. che punisce la "Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente";

VISTO l'art. 690 c.p. che punisce la "Determinazione in altri dello stato di ubriachezza";

VISTO l'art. 691 c.p. che punisce la "Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza";

VISTO l'art. 54 commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che assegna al Sindaco la competenza nell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art.7 *bis* del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 184 del 13/08/2008, con la quale è stato stabilito che per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali l'importo del pagamento in misura ridotta è pari ad € 250,00;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 86/2008 del 24/10/2008 che vieta di prolungare l'orario di apertura dei pubblici esercizi oltre quello stabilito, di somministrare e/o consumare dopo le ore 01:00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico; di abbandonare in luogo pubblico e/o aperto al pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

ORDINA QUANTO SEGUE:

nell'intero territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) è fatto **divieto di somministrare e di vendere bevande alcoliche e di qualsiasi genere e gradazione:**

1. ai minori di anni 16;
2. a persona che appaia affetta da malattia di mente;
3. a chiunque si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;
4. a chi sia già in stato di manifesta ubriachezza.

AVVERTE CHE

1. Le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale potranno essere rilevate anche mediante le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale e saranno verbalizzate e contestate con le modalità di cui alla Legge 689/1991;
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da altre leggi e regolamenti, **la violazione della presente ordinanza comporta:**
 - a. **ai sensi dell'art. 7/Bis del D. L.vo 267/2000 e della Delibera di Giunta Comunale n° 184 del 13/08/2008, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta pari ad euro 250,00;**
 - b. la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 della legge n.689/1981 e l'eventuale confisca ai sensi dell'art.20, comma 3 della legge citata.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pescara con nota a mezzo fax prot. P.M. n. 2621 del 30/09/2009 è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente (www.comune.cittasantangelo.pe.it), nonché mediante distribuzione ai pubblici esercizi ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- ✓ Prefettura di Pescara;
- ✓ Questura di Pescara;
- ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara;
- ✓ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pescara;
- ✓ Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- ✓ Comando Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo;
- ✓ Comando Polizia Municipale di Città Sant'Angelo.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dal Municipio, 30 settembre 2009.

Il Sindaco

Gabriele Florindi